

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI E DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Vengono individuati i SERVIZI ESSENZIALI E LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI come sotto riportato.

SERVIZI ESSENZIALI

- assistenza sanitaria
- protezione civile
- distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici
- erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

PRESTAZIONI INDISPENSABILI

A – ASSISTENZA SANITARIA

A1 – Assistenza d'urgenza

- pronto soccorso, medico, chirurgico e pediatrico;
- rianimazione, terapia intensiva e terapia intensiva neonatale;
- unità coronariche;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- S.S.U.Em. 118;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi;
- accertamento morti cerebrali;

A2 – Assistenza ordinaria

- servizi di area chirurgica per l'urgenza/emergenza ed attività di supporto ad esse relative;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

AR G. 20

GA

RL

LA

GF

GA

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento

A3 – Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo

- servizio di portineria sufficiente a garantire e sorvegliare l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate dall'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dell'ente;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi urbani od assimilabili dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, chimico e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative nonché quelle referendarie;
- servizi di sanificazione ambientale nelle U.O. di diagnosi e cura.

B – PROTEZIONE CIVILE

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

C – DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua gas, servizi sanitari informatici ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

D – EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

- attività garantita da n.1 assistente amministrativo solo nel caso in cui lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese e non sia diversamente anticipabile o dilazionabile.

RZ sp do

RZ

DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATI DALLO SCIOPERO

Per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla precedente lettera A1:

- va mantenuto in servizio il personale del ruolo sanitario e tecnico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;
- sono confermati e devono essere effettuati tutti i servizi di pronta disponibilità

Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili:

- va fatto riferimento a contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni;
- ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, e per le attività di sanificazione ambientale nelle U.O. di diagnosi e cura, i contingenti vengono individuati nell'entità minima indispensabile di personale per assicurare le prestazioni contingibili ed urgenti o indifferibili.

Inoltre devono essere effettuati:

- tutti i servizi di pronta disponibilità normalmente in atto durante la giornata in cui viene effettuato lo sciopero;
- i servizi di pronta disponibilità espressamente indicati nel presente regolamento, predisposti facendo riferimento all'articolazione del servizio durante le giornate festive. In tal caso il dipendente in pronta disponibilità viene esonerato dallo sciopero per la durata del suo turno di lavoro giornaliero.

In attuazione di quanto concordato, risultano individuati i seguenti settori di attività, le qualifiche ed i contingenti numerici necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, tenendo presente che:

- 1 – i contingenti vengono convenzionalmente determinati in relazione ad uno sciopero della durata di una giornata o comunque inferiore alle 24 ore;
- 2 – qualora l'astensione dal lavoro venga proclamata per la giornata di venerdì o per uno o più giorni immediatamente antecedenti o successivi ad una festività, le annotazioni riportate sulle tabelle preciseranno eventuali ulteriori determinazioni in ordine all'entità dei contingenti stessi;
- 3 – la presenza degli ausiliari è assicurata esclusivamente nelle unità operative di diagnosi e cura in cui il servizio di pulizia non è appaltato;
- 4 – in relazione alle variazioni che potranno intervenire nel numero di personale dipendente, anche per effetto di processi di riorganizzazione e razionalizzazione, si reputa opportuna una periodica revisione delle tabelle, nelle cui more, per i contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili diverse da quelle di cui alla lettera A1, si farà, comunque, riferimento ai contingenti previsti per i giorni festivi;

RZ

fr

RO

GR

RL

LQ

er

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI NOMINATIVI DEI DIPENDENTI TENUTI ALLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI ED ESONERATI DALLO SCIOPERO

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

In occasione della proclamazione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, la Direzione Aziendale provvede a darne tempestiva comunicazione ai Dirigenti Responsabili e ai coordinatori infermieristici.

I Dirigenti Responsabili e i coordinatori infermieristici interessati individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti, tenuti all'erogazione delle prestazioni indispensabili e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero.

In caso di assenza programmata verrà confermata la programmazione stabilita. Rimane facoltà del Dirigente Responsabile e del coordinatore infermieristico valutare l'opportunità di concedere ferie nella giornata di sciopero qualora la richiesta sia stata fatta dopo la programmazione dello stesso.

Entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero, i Dirigenti Responsabili e i coordinatori infermieristici devono comunicare l'elenco dei suddetti nominativi:

- al Direttore Amministrativo, al Direttore Medico di presidio e al S.I.T.R.A., secondo rispettiva competenza;
- alla RSU aziendale
- alle Organizzazioni Sindacali locali;
- ai singoli interessati;

con le seguenti modalità:


- ❖ al DIRETTORE AMMINISTRATIVO, al DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO e al S.I.T.R.A., secondo rispettiva competenza: mediante trasmissione degli elenchi;
- ❖ alla RSU e alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI LOCALI: mediante affissione del rispettivo elenco all'albo di ogni Funzione/Divisione/Servizio specialistico di appartenenza.

I rispettivi elenchi dovranno comunque rimanere depositati e a disposizione:

- presso la Direzione Amministrativa per i settori facenti capo alla stessa;
- presso la Direzione Medica di Presidio per il personale medico, laureato non medico e amministrativo facente capo al Presidio;
- presso il S.I.T.R.A. per il personale del comparto facente capo allo stesso.

Copia degli elenchi potrà essere rilasciata a ciascuna OO.SS. locale ed alla RSU previa specifica richiesta al Direttore Amministrativo e/o al Direttore Medico di presidio e/o al S.I.T.R.A., secondo competenza.

- ❖ ai SINGOLI DIPENDENTI INTERESSATI: mediante affissione all'albo delle rispettive Funzioni/Divisioni/Servizi specialistici di appartenenza, presso le quali prestano servizio, secondo le modalità sopra specificate. Nell'elenco da affiggere deve essere menzionata la possibilità del dipendente esonerato dallo sciopero di esprimere la volontà di aderire allo stesso, come di seguito disciplinata.



POSSIBILITA' DI ADESIONE ALLO SCIOPERO DA PARTE DEL LAVORATORE INCLUSO NEI CONTINGENTI

Il lavoratore incluso nel contingente ed esonerato dallo sciopero, ha il diritto di esprimere, mediante comunicazione scritta, entro 24 ore dalla ricezione dell'informazione come sopra indicato, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

La richiesta, in forma scritta, va inoltrata:

- al Responsabile della Funzione di assegnazione per il personale facente capo alla Direzione Amministrativa;
- al Direttore Medico per il personale medico, laureato non medico e amministrativo facente capo alla Direzione Medica di Presidio;
- al S.I.T.R.A. per il personale facente capo allo stesso.

I predetti Responsabili provvederanno a verificare la possibilità di sostituzione, comunicandone l'esito al lavoratore entro 24 ore in forma scritta; la verifica deve interessare tutto il personale dell'unità operativa e, in caso di esito negativo, il dipendente che per primo era stato esonerato dallo sciopero sarà obbligato a prestare servizio.

Non è consentita la verifica preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire o meno allo sciopero.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, l'ente provvederà ad informare gli utenti, attraverso la stampa e le televisioni locali, circa i modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero stesso, facendo riferimento a quanto previsto dal presente regolamento.

ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI AL TERMINE DELLO SCIOPERO

Ai fini di cui all'art. 5 della legge 146/90, ciascun Responsabile di Funzione/Settore e la Direzione Medica di Presidio devono comunicare tempestivamente alla Funzione Personale dell'ente i nominativi dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero.

Per assicurare tale tempestività, i dati richiesti devono essere forniti il giorno successivo allo sciopero almeno mediante comunicazione telefonica, alla quale farà seguito una nota scritta di conferma (ufficio di riferimento: settore rilevazione assenze – tel. 405202).

L'adesione allo sciopero va espressa per l'intera sua durata, salvo che per gli scioperi di durata superiore alle 24 ore, per i quali è possibile una partecipazione limitata a giornate singole.

L'eventuale adesione allo sciopero da parte del personale assente dal servizio per gli istituti previsti dalla normativa vigente (congedo ordinario/ferie, congedo straordinario/permessi retribuiti) deve essere comunicata dal dipendente – in forma scritta – direttamente alla FUNZIONE PERSONALE dell'ente.

pc *sp* *ho* *Ed* *PL* *L* *(Q)* *lg*

Nei casi in cui non si applicano le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata dello sciopero (astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori) l'ente procederà d'ufficio all'individuazione dei nominati dei dipendenti esonerati dallo sciopero e provvederà a darne comunicazione nei termini compatibili con il tempo a disposizione.

Per ogni comportamento difforme dal presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, i dipendenti che si astengono dal lavoro in violazione delle misure dirette ad assicurare il rispetto dei diritti della persona costituzionalmente tutelati o che, richiesti dall'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionali alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso (art. 4 della legge citata).

Nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che proclamano uno sciopero o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 146/90, si applicano le sanzioni stabilite dal 2° comma dell'art. 4 della medesima legge.

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE

Per le procedure di raffreddamento e conciliazione si fa integrale riferimento a quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo nazionale sottoscritto il 20.9.2001.